



*Camera dei Deputati*

*On. Avv. Luigi Olivieri*

Roma, 30 luglio 2004

## **INTERROGAZIONE**

### **CON RISPOSTA URGENTE IN COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA**

Luigi Olivieri – al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali on. Roberto Maroni

**premess**o che crescono le interpretazioni ed i dubbi delle Casse Previdenziali su quale sia la reale base imponibile per il calcolo dei contributi previdenziali degli iscritti che hanno beneficiato del concordato preventivo. L'Ente di Previdenza dei Dottori Commercialisti, ad esempio, e l'Inarcassa hanno preso una netta posizione sulla rilevanza del nuovo istituto del concordato preventivo ai fini previdenziali e contributivi;

l'articolo 33 del D.L. 269/2003, convertito nella Legge 326/2003, ha previsto per i titolari di reddito di impresa e di esercenti arti e professioni, il concordato preventivo biennale per i periodo di imposta in corso il primo gennaio 2003 e per quello successivo, in attesa dell'avvio a regime del concordato preventivo triennale. L'adesione al concordato preventivo comporta agevolazioni, quali: la determinazione agevolata delle imposte sul reddito, la sospensione, per le operazioni intraprese dopo la data di presentazione della comunicazione di adesione, degli obblighi tributari di emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale; la limitazione dei poteri di accertamento e la possibilità per il contribuente di non versare i contributi previdenziali per la parte eccedente il minimo reddituale;

su quest'ultimo punto le Casse Previdenziali hanno escluso ogni rilevanza della citata previsione, perché "la norma di riferimento, di natura e finalità prettamente fiscali, non può incidere in un sistema previdenziale privato finanziato a ripartizione". Secondo l'iter logico seguito dalle Casse, queste avrebbero piena ed esclusiva responsabilità sulla garanzia di stabilità a lungo periodo del sistema e, pertanto, solo gli Organi degli enti possono adottare provvedimenti per la salvaguardia dell'equilibrio del sistema, in quanto delegati dalla legislazione speciale. Norme di natura fiscale con finalità incongruenti non possono modificarla. Sempre secondo le Casse queste motivazioni sarebbero confermate dall'articolo 10 della Legge 21/86, così come ripreso dall'articolo 1 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale che decorre dal 2004 secondo cui il contributo soggettivo annuo deve essere calcolato sul "reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF": Il reddito professionale netto è quello di cui all'articolo 49, comma primo del D.P.R 917/86;

la citata interpretazione risulta di facile confutabilità. In primo luogo occorre sottolineare che la disposizione agevolativa è contenuta in una legge dello Stato ed è, derogabile solo con un provvedimento

di pari rango o superiore. In secondo luogo l'articolo 33 comma 7 non distingue tra contributi da versare a Enti previdenziali privati rispetto a quelli da versare negli Enti Previdenziali pubblici. Infine risulterebbe irrazionale il comportamento di un legislatore che ha voluto da un lato dotare l'istituto del concordato preventivo di un maggior appeal, e dall'altro limitarne fortemente il beneficio concesso.

**tutto ciò premesso interroga il Ministro competente per chiedere:**

quale sia l'interpretazione che fornisce il merito a quanto sopra esposto anche alla luce della necessità di un corretto rapporto che deve intercorrere tra gli esercenti arti e professioni (lavoratori autonomi), e le loro casse previdenziali.

 On. Luigi Olivieri